

1 giugno 2012

Confindustria Udine, Palazzo Torriani

Semplificazioni ed altre novità di carattere fiscale

Marco Paiola

dottore commercialista e revisore legale



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Semplificazioni

DL n. 16/2012 «Semplificazioni fiscali»

1. Nuove scadenze per l'invio delle lettere d'intento;
2. Limite min. di € 500 per la comunicazione black list;
3. Sanatoria omesse comunicazioni / violazioni formali;
4. Effetti dell'omessa comunicazione delle minusvalenze finanziarie;
5. L'accesso alla rateazione dei debiti tributari;
6. Irrilevanza della durata dei contratti di leasing;
7. Nuovo calcolo delle manutenzioni deducibili;
8. Proroga di ferragosto a regime;
9. Il modello 770 si compila al centesimo di Euro;



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Comunicazione dichiarazioni d'intento

DL n. 16/2012, art. 2, comma 4

Il **termine di comunicazione** è differito a quello di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

Nessun obbligo di comunicazione nel caso di ricevimento e «mancato utilizzo» della lettera d'intenti (in tal caso non si configura il «mancato invio» e dunque non si applicano le sanzioni previste da euro 258 a euro 2.065)

Black list

DL n. 16/2012, art. 2, comma 8

La comunicazione delle operazioni con Paesi black list (sia attive che passive) deve essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a euro 500

N.B.: il limite si applica considerando la **singola operazione**



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Sanatoria

omesse comunicazioni / violazioni formali

DL n. 16/2012, art. 2, comma 1

E' comunque possibile accedere a benefici fiscali o a regimi fiscali opzionali nonostante:

- Mancato rispetto degli obblighi di comunicazione preventiva;
- Mancata esecuzione degli adempimenti formali richiesti;

Quando:

- Sussistono i requisiti sostanziali richiesti;
- La violazione non sia già constatata, ovvero siano già iniziati accessi, verifiche, ispezioni, etc...
- effettuazione delle comunicazioni/adempimenti omessi entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile
- Si proceda al versamento della sanzione di euro 258.



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Omessa comunicazione minusvalenze fiscali

DL n. 16/2012, art. 11, comma 1-3

L'art. 11, co. 4-bis, del D. Lgs. 471/97 così modificato prevede la sanzione amministrativa pari al 10% delle minusvalenze (con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000), in caso di omessa comunicazione delle minusvalenze realizzate di ammontare superiore a euro 5.000.000 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, ed alle minusvalenze e differenze negative di importo superiore a euro 50.000 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani ed esteri.

N.B.: In caso di mancata comunicazione le minusvalenze realizzate non sono più indeducibili.

La rateazione degli avvisi bonari

DL n. 16/2012, art. 1 e 8

Con il DL 201/2011, la decadenza dalla rateazione degli avvisi bonari si realizza nei seguenti casi:

- Mancato pagamento della prima rata entro i primi 30 giorni dal ricevimento;
- Mancato pagamento di una rata successiva entro il termine di versamento della rata successiva

Novità DL 16/2012: è possibile accedere alla dilazione, ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73, delle somme iscritte a ruolo a seguito della decadenza dalla dilazione dell'avviso bonario



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

La rateazione dei ruoli

DL n. 16/2012, art. 1 e 8

Modifica dell'art. 19, co. 1, lett. c) del DPR 602/73,

Ante DL 16/2012: la decadenza dalla rateazione avveniva per il mancato pagamento delle prima o di due rate successive, anche non consecutive

Post DL 16/2012: l'unica causa di decadenza dai benefici della dilazione è rappresentata dal mancato pagamento di due rate consecutive del piano di ammortamento



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Iscrizione ipotecaria Espropriazione immobiliare

DL n. 16/2012, art. 1 e 8

Nuovo art. 77, co. 1-bis del DPR 602/73,

Il concessionario alla riscossione **non può iscrivere** ipoteca sui beni del debitore **per importi inferiori a euro 20.000.**

Nuovo art. 76, co. 1, del DPR 602/73,

Il concessionario alla riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo per cui procede al recupero è inferiore a euro 20.000.

Irrilevanza durata contratti di leasing

DL n. 16/2012, art. 4-bis

Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 l'art. 102, co. 7 del TUIR prevede che:

« **a prescindere dalla durata contrattuale prevista**, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a:

CONTRATTI LEASING STIPUATI DAL 29.04.2012	
TIPOLOGIA DI BENE	PERIODO MINIMO DI DEDUZIONE DEI CANONI
Beni mobili	2/3 del periodo di ammortamento*
Beni immobili	2/3 del periodo di ammortamento* (comunque minimo 11 anni ovvero 18)
Veicoli a deducibilità limitata	Pari alla durata dell'ammortamento*

* Il periodo di ammortamento risulta dall'applicazione dei coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Manutenzioni su beni propri

DL n. 16/2012, art. 3

Nuovo art. 102, co. 6 TUIR,

Dal periodo in corso al 29.04.2012 per determinare il plafond su cui calcolare l'ammontare delle spese deducibili, sostenute nell'esercizio sui beni propri, non si dovrà più tener conto del costo dei beni ceduti ed acquistati in corso d'anno.

Le imprese prenderanno a riferimento il costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili risultante dal libro cespiti all'inizio dell'esercizio.

N.B. Le eccedenze non dedotte nell'anno continuano a essere deducibili per quote costanti nei 5 esercizi successivi.

Proroghe e semplificazioni

Proroga di ferragosto a regime – Art. 3-quater

Gli adempimenti fiscali ed i versamenti di cui agli artt. 17 e 20, co. 4 D. Lgs. N. 241/97 che scadono nel periodo 1.8 – 20.8 di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 del mese, senza maggiorazioni.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Art. 3, co. 12

A partire dal 770/2013 per l'anno 2012, i campi numerici della dichiarazione andranno compilati arrotondando gli importi alla seconda cifra decimale. (attualmente si attua il troncamento per i dati fiscali e l'arrotondamento per quelli previdenziali, all'unità di euro)

Novità

DL n. 16/2012 «Decreto semplificazioni»

1. Nuovi limiti alla compensazione del credito IVA (soglia di € 5.000, attenzione alle cartelle scadute);
2. Registrazione telematica dei contratti di locazione per i possessori di più di 10 unità immobiliari;
3. Lo spesometro per il 2012, i nuovi limiti (fino alla prossima modifica...);
4. Limiti alla circolazione del denaro contante;
5. Omessa /infedele compilazione degli studi;
6. Mancata iscrizione al VIES;
7. Nuova disciplina dei controlli nelle società di capitali;



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Spesometro per il 2012

Art. 2, co. 6, DL n. 16/2012

- Per le operazioni rilevanti ai fini IVA *soggette all'obbligo di fatturazione*, gli operatori devono comunicare *l'importo complessivo* delle operazioni attive/passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore;
- Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore a € 3.600 IVA inclusa.

Circolazione del contante

D.Lgs. 231/2007, Art. 49 e 51

- ATTENZIONE: La distribuzione al socio di un «unico» dividendo effettuato per contanti in più tranches, è da considerarsi cumulabile, quindi il limite di € 1.000 va riferito all'importo complessivamente spettante al socio, indipendentemente dall'arco temporale in cui sono avvenuti i singoli pagamenti;
- E' perfettamente lecito il pagamento/incasso di un corrispettivo di importo pari o superiore a € 1.000, come segue:
 - fino a € 999,99 per contanti
 - per l'eccedenza con modalità di pagamento tracciabili.
- Non concretizzano automaticamente una violazione il versamento/prelievo in banca di importi pari o superiori a € 1.000

Costi e spese relativi a reati

Art. 8, co. Da 1 a 3, DL 16/2012

- Sono indeducibili i costi e le spese riferite a beni e servizi direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo per il quale il giudice abbia esercitato l'azione penale; (precedentemente invece: «genericamente riconducibili ad un'operazione qualificabile come reato»)
- In tal caso non sono tassati i ricavi dichiarati fino all'ammontare dei costi non deducibili;
- E' prevista la sanzione dal 25% al 50% dei costi fittizi indicati in dichiarazione (non si applica il cumulo giuridico, ma è possibile la definizione agevolata ad 1/3 della sanzione);
- E applicabile il «favor rei» per i fatti/atti ante 2.3.3012 salvo che i provvedimenti non siano resi definitivi

Registrazione telematica contratti di locazione

Art. 8, co. 10-bis DL 16/2012

Prevede l'obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione e affitto di beni immobili per i possessori di almeno 10 unità immobiliari (prima erano 100), anche se non tutte affittate o locate.

N.B.: l'adozione della procedura telematica comporta l'espletamento di tutti i successivi adempimenti di versamento con la modalità telematica, direttamente o tramite soggetti abilitati

La compensazione del credito IVA

DL n. 16/2012, Art. 8, co. 18 e 19,

- A partire dal 1 aprile 2012 vige la nuova soglia di € 5.000 per la compensazione orizzontale libera; (fino al 31.3 la soglia era di € 10.000);
- Per compensare oltre soglia:
 - Presentare la dichiarazione IVA e attendere fino al giorno 16 del mese successivo;
 - Utilizzare il canale Entratel /Fisconline;
 - Per utilizzi superiori a € 15.000 nella dichiarazione IVA inviata deve risultare il visto di conformità di un CAF o di un professionista abilitato (collegio sindacale);



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

La compensazione del credito IVA

Altre limitazioni già esistenti
ex Art. 31 del DL 78/2010

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione orizzontale dei crediti erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a euro 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

N.B. Lo stesso art. 31 ha introdotto la possibilità di compensare tramite F24 i crediti erariali con imposte della stessa natura iscritte a ruolo (codice tributo RUOL)



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

La compensazione del credito IVA i crediti trimestrali da TR

DL n. 16/2012, Art. 8, co. 18 e 19,

La modifica incide anche sull'utilizzo dei crediti IVA relativi ai primi 3 trimestri solari, derivanti dai modelli TR, che possono essere compensati:

- Fino a € 5.000 dal giorno successivo alla presentazione del modello TR;
- Per la parte eccedente solo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR

N.B.: la soglia si è ridotta a € 5.000 dal 1.4.2012 !

Novità sugli studi di settore

L'ufficio può utilizzare l'ACCERTAMENTO INDUTTIVO in caso di:

Accertamenti notificati fino 1.3.2012

- Indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti;
- Omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi;
- Infedele compilazione che comporti uno scostamento rilevante, ossia superiore al 10% del reddito dichiarato (applicabile solo alle imposte dirette)

Accertamenti notificati dal 2.3.2012

- Omessa presentazione del modello degli studi di settore;
- Infedele compilazione che comporti una differenza superiore al 15% o comunque superiore a € 50.000 tra i ricavi da studi e quelli stimati (applicabile solo alle imposte dirette)

Novità sugli studi di settore

L'accertamento induttivo:

Art. 39, comma 2, DPR n. 600/1973

L'accertamento induttivo si può basare su presunzioni semplicissime, meri indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Pertanto l'Agenzia può emanare avvisi di accertamento esclusivamente fondati sullo scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli risultanti dagli studi.



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Novità sugli studi di settore

Lo scostamento è rilevante ...

- Ai fini delle imposte sul reddito quando la differenza tra reddito accertato e dichiarato sia superiore al 10%;
- Ai fini IVA quando la maggior IVA accertata o la minor IVA detraibile superi il 10% dell'IVA dichiarata;
- Ai fini IRAP quando il maggior imponibile IRAP accertato superi il 10% dell'imponibile IRAP dichiarato.

Novità sugli studi di settore

Sanzioni a seguito di accertamento da studio di settore a partire da UNICO 2011 anno 2010

Omissione modello senza
dichiarazione infedele

€ 2.065

Dichiarazione infedele con errate
indicazioni dati studi, senza
scostamento rilevante

Da 100% a 200% delle maggiori
imposte (IRES, IRAP, IVA)

Dichiarazione infedele con errate
indicazioni dati studi e
scostamento rilevante

Sanzioni incrementate del 10%.
Da 110% a 220% delle maggiori
imposte (IRES, IRAP, IVA)

Dichiarazione infedele con
omissione modello studi e
scostamento rilevante

Sanzioni incrementate del 50%.
Da 150% a 300% delle maggiori
imposte (IRES, IRAP, IVA)

Studio di settore: quadro di sintesi

Gli scenari possibili

CONGRUITA' E COERENZA

Consente di fruire della norma premiale dal 2011 per cui si usufruisce di:

- Riduzione di un anno di tutti gli accertamenti;
- Blocco degli accertamenti analitici induttivi;
- Maggiore franchigia nel redditometro

NON CONGRUITA'

- Creazione liste selettive.
- Accertamento di preferenza con le indagini finanziarie.

Non ci allarmiamo, gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice che lascia all'ufficio l'onere di trovare elementi aggiuntivi di supporto al dato dello studio, per fondare l'accertamento.

STUDIO FORZATO

E' una pratica altamente sconsigliabile considerato che offre all'ufficio la possibilità di procedere con l'accertamento induttivo puro.



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Nuova disciplina del controllo legale **nelle S.r.l.**

Art. 35, DL n. 5/2012

La S.r.l. continua ad essere obbligata a dotarsi di un organo di controllo al ricorrere di una delle seguenti circostanze:

1. Se il capitale sociale è almeno pari a € 120.000;
2. Se ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato;
3. Se controlla una società obbligata al bilancio consolidato;
4. Se non può redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.

Condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata

Ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.c., quando:

La società che non abbia emesso obbligazioni o titoli quotati e per due esercizi consecutivi non abbia superato due dei seguenti limiti:

- a) € 4.400.000 di totale attivo dello stato patrimoniale
- b) € 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- c) N. 50 dipendenti occupati mediamente durante l'esercizio



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Nuova disciplina del controllo legale **nelle S.r.l.**

Art. 35, DL n. 5/2012

Qualora obbligata a dotarsi di un sistema di controlli la società potrà assumere diversi assetti :

1. Nomina di un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale a cui affidare anche la revisione legale)
2. Nomina di un revisore unico / società di revisione in alternativa all'organo di controllo;
3. Nomina di un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e di un revisore (revisore unico o società di revisione);



Romanelli
Degano
Di Fant
Pozzo
Camilotti
Carlin
Paiola
Muraro

Mancata iscrizione al VIES

Ris. A.d.E. 42/E del 27.4.2012

OPERAZIONI TRA SOGGETTI UE

Cessioni di beni / Prestazione di servizi

Entrambi gli operatori sono iscritti

L'operatore italiano emette fattura non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93 o non soggetta ex art. 7-ter, DPR 633/72

Uno degli operatori **NON** è iscritto

L'operatore italiano emette fattura con applicazione dell'IVA. L'errato trattamento come operazione UE comporta la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (art 6, D. Lgs. 471/97)

Acquisti di beni / Prestazioni di servizi ricevuti

Entrambi gli operatori sono iscritti

Alla fattura estera ricevuta (senza IVA) va applicato il « reverse charge» ex art. 47, DL. N. 331/93 o art. 17, comma 2, DPR 633/72

Uno degli operatori **NON** è iscritto

L'operatore UE deve emettere fattura con applicazione dell'IVA del suo paese. La fattura deve essere registrata in contabilità generale solo come costo. Se la fattura ricevuta non ha IVA non si applica il reverse charge e si registra solo in Co.GE.

In attesa di appositi decreti

- Imposta di pubblicità su gru e macchine da cantiere (DM previsto entro il 31.5.2012);
- Rimborso dell'IRES calcolata sull'IRAP non dedotta per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 per i quali al 2.3.2012 è pendente ancora il termine di 48 mesi dalla data di versamento (art. 38, DPR 602/73)